

Edilizia e Territorio

Correttivo appalti domani in Cdm: tutte le novità previste negli 84 articoli del decreto

9 febbraio 2017 - Mauro Salerno

Sblindati appalto integrato e subaffidamenti, rating di impresa volontario, qualificazione basata su 10 anni tra le 245 modifiche al codice



Una mano tesa al mercato, dopo la scelta draconiana di un'entrata in vigore senza neppure un giorno di transizione che poco meno di un anno fa ha gettato nel panico stazioni appaltanti e imprese, decretando di fatto il congelamento di un intero settore. Si può leggere anche così il decreto correttivo della riforma degli appalti (entrata in vigore il 19 aprile 2016) che il ministero delle Infrastrutture Graziano Delrio porterà domani per una prima informativa in Consiglio dei ministri. Emblematico del cambio di rotta, nel segno della flessibilità, è anche il percorso che si seguirà per l'approvazione del provvedimento. Il Governo avvierà l'esame su un testo "aperto" che subito dopo sarà messo in consultazione tra gli operatori. Al termine di questa fase di "dibattito pubblico" ci sarà un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri che formalizzerà, con un primo via libera forse già la settimana prossima, il provvedimento da inviare per i pareri di Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari e Conferenza unificata. Soltanto al termine di quest'altra fase, che prenderà fino a un massimo di 30 giorni, arriverà il via libera finale. Ci sarà da correre, eliminando al massimo i tempi morti tra i vari passaggi, visto che la delega a emanare il decreto scade il 19 aprile (un

anno dopo l'entrata in vigore del codice) cioè tra poco più di due mesi.

D'altra parte una prima fase di esplorazione delle criticità emerse in questi primi mesi di applicazione è già stata condotta. Per mettere a punto il decreto i tecnici del ministero hanno tenuto conto delle audizioni svolte dal Parlamento, dei rilievi mossi dal Consiglio di Stato nei vari pareri emessi sui provvedimenti attuativi già emanati, dalle richieste avanzate dall'Anticorruzione anche con specifici atti di segnalazione inviati a Governo e Parlamento (commissari di gara a rating di impresa). Senza dimenticare l'esame dei circa 1.900 questionari ricevuti dai funzionari delle stazioni appaltanti in risposta alla consultazione avviata a dicembre dalla cabina di regia di Palazzo Chigi, incaricata di monitorare l'attuazione della riforma.

Dipende probabilmente da questa nuova "strategia dell'ascolto", si direbbe quasi senza filtro, anche l'assetto non propriamente minimal del provvedimento. La bozza di decreto si sviluppa in 84 articoli che distribuiscono ben 245 correzioni sui 220 articoli del codice in vigore da soli nove mesi. Con interventi decisi anche su temi molto sensibili. La clausola sociale, che il codice ha previsto come facoltativa dopo un lungo dibattito tra Governo e Parlamento, diventa obbligatoria per gli appalti ad alta intensità di manodopera. Il rating di impresa, uno dei pilastri della riforma, diventa volontario e si applicherà soltanto agli interventi avviati dopo il nuovo codice. Come richiesto da Raffaele Cantone (e anticipato da questo giornale) vengono sciolti anche i profili di sovrapposizione con il rating di legalità gestito dall'Antitrust.

Qualificazione

Molti i ritocchi legati alla volontà di tenere conto della lunga stagione di crisi da cui provengono le imprese del settore. Per dimostrare il possesso dei requisiti i costruttori potranno così prendere a riferimento l'ultimo decennio di attività e non solo gli ultimi cinque anni in cui la morsa della recessione ha pesato di più sui fatturati. Salvi anche i direttori tecnici che hanno maturato i requisiti sul campo.

Subappalto

Passo indietro sul subappalto. Anche in virtù di alcune prese di posizione della Corte Ue il tetto del 30% ai subaffidamenti non sarà più calcolato sul valore complessivo delle opere, ma sull'importo della lavorazione prevalente in cantiere (come accadeva prima della riforma). In un'ottica di semplificazione viene eliminato anche l'obbligo per i concorrenti di indicare già con l'offerta (dunque in gara, mentre la fase di lavori potrebbe arrivare mesi, se non anni, dopo) i nomi di almeno di tre subappaltatori da coinvolgere in cantiere. Saltano anche le norme che imponevano al titolare del contratto di verificare il possesso dei requisiti delle imprese a valle e che ne prevedevano l'esclusione in

caso di esito negativo. Resta invece la norma che lascia alle stazioni appaltanti la facoltà di ammettere o vietare il subappalto. Scelta che i costruttori contestano per ragioni di organizzazione di impresa.

Commissioni di gara

Sul fronte della ricerca di massima imparzialità nell'assegnazione dei contratti passa la modifica richiesta dall'Anticorruzione che impone alle amministrazioni di nominare almeno il presidente delle commissioni giudicatrici tra gli esperti iscritti all'albo dell'Autorità per gli appalti superiori a un milione di euro. Inoltre i nomi commissari per gli appalti oltre le soglie Ue (5,2 milioni per le opere pubbliche) saranno direttamente indicati dall'Anac e non più sorteggiati dalle Pa in una rosa di candidati. Per ridurre le spese di trasferta in carico alle amministrazioni l'albo sarà organizzato su base regionale.

Progettazione

Novità importanti anche sul fronte della progettazione. I professionisti incassano l'obbligatorietà dell'uso dei parametri previsti dal Dm Giustizia di giugno 2016 per calcolare i compensi da porre a base di gara. Ma il pacchetto più rilevante riguarda la "sblindatura" del divieto di appalto integrato, cioè del contratto che assegna alle imprese di costruzioni anche una quota di progettazione di lavori. L'appalto su progetto definitivo, invece che su esecutivo, diventa possibile anche per gli appalti di «prevalente» contenuto tecnologico e nei casi di somma urgenza. Ok a progetto e lavori anche per le opere di manutenzione e per le amministrazioni che avevano un progetto approvato allo stadio preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma. In questo modo si dovrebbero sbloccare i bandi rimasti nei cassetti delle Pa spiazzate dall'entrata in vigore repentina del nuovo codice, anche se nessuno sa di quanti casi si tratta.

Concessioni

Tenta di dare una spinta al mercato anche la scelta di alzare dal 30% al 40% il tetto del contributo pubblico per le operazioni di partenariato pubblico privato. Risponde, invece, alle richieste dei sindacati la scelta di escludere gli interventi di manutenzione e le opere eseguite in proprio dalla quota dell'80% dei lavori che le concessionari autostradali dovranno affidare con gara a partire dal 2018.

Protezione civile

L'ultimo capitolo è quello, spinoso, delle deroghe, anche alla luce delle polemiche degli ultimi giorni. Le norme di Protezione civile si applicheranno non solo per far fronte alle calamità naturali ma a tutti gli eventi naturali. Chi sarà chiamato in campo, poi, potrà autocertificare il possesso dei requisiti, salvo vedersi ritirare ex post il contratto in caso di verifica negativa